

IVA

L'utilizzo extra-Ue per locazioni nautiche non a breve

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ IVA IN TEMA DI CESSIONI
INTRACOMUNITARIE ED E-COMMERCE**

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Gli **utilizzatori** delle imbarcazioni da diporto, oggetto di **locazione non a breve termine** (anche finanziaria, noleggio e simili), devono comunicare all'Agenzia delle entrate la **percentuale di utilizzo nel territorio della Ue** per usufruire del non assoggettamento ad Iva, sulle operazioni effettuate **dal 14 agosto**.

La norma di riferimento è l'[articolo 7sexies, comma 1, lett. ebis\), D.P.R. 633/1972](#), secondo il quale si considerano **effettuate nel territorio dello Stato** (e quindi assoggettate ad Iva):

- se rese a **committenti non soggetti passivi di imposta**,
- le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, **non a breve termine** relative ad imbarcazioni da diporto,
- sempre che l'imbarcazione sia effettivamente **messa a disposizione nel territorio dello Stato** e
- la prestazione sia **resa da soggetti passivi ivi stabili** e
- sia **utilizzata nel territorio della Comunità**.

Le medesime operazioni, se l'imbarcazione è messa a disposizione in uno **Stato extra-Ue** ed il **prestatore è stabilito in quello Stato**, si considerano **effettuate in Italia** (e quindi assoggettate ad Iva) se **sono utilizzate in Italia**.

Alle medesime operazioni, quando l'imbarcazione da diporto è **messa a disposizione in uno Stato diverso** da quello di stabilimento del prestatore, si considerano **effettuate nel territorio dello Stato**, se rese a **committenti non soggetti passivi**, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente **senza domicilio all'estero** e sempre che siano **utilizzate nel territorio della Comunità** ([articolo 7sexies, comma 1, lettera e, D.P.R. 633/1972](#)).

In pratica, **non sono assoggettate a Iva** le **locazioni non a breve termine** di unità da diporto, verso committenti privati, quando **l'utilizzo è in extra-Ue**.

Per “**imbarcazione da diporto**” s’intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione **destinata alla navigazione da diporto, escludendo i natanti da diporto a remi, le moto d’acqua e le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 10 metri** senza obbligo di registrazione.

Per **locazione anche finanziaria**, noleggio e simili, **a breve termine** di mezzi di trasporto si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un **periodo non superiore a novanta giorni** per i natanti ([articolo 7, comma 1, lettera g, D.P.R. 633/1972](#)).

Per quanto riguarda la **determinazione dell’utilizzo extra-Ue**, la [circolare 49/E/2002](#), integrata con la [circolare 38/E/2009](#), e successivamente confermate con la [circolare 43/E/2011](#), indicavano **percentuali forfettarie in base al tipo di imbarcazione**.

Il [provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 341339/2020 del 29 ottobre 2020](#), recependo le osservazioni comunitarie che bocciavano le misure forfettarie, ha indicato **il contenuto del contratto** (a partire da quelli **stipulati dal 1° novembre 2020**) quale strumento per la determinazione dell’utilizzo extra-UE, supportato dalla dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’unità stessa sotto la propria responsabilità e da **specifici mezzi di prova** ([risoluzione 62/E/2020](#)).

Per i contratti di leasing nautico si deve **fornire una prova scelta fra i seguenti mezzi**:

- i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, sistema A.I.S., “*Automatic Identification System*”) in uso;
- due **fotografie digitali del punto nave** per ogni settimana di navigazione;
- la documentazione comprovante l’**ormeggio** dell’unità da diporto al di fuori dell’Unione;
- la documentazione di **acquisti di beni e servizi** relativi all’utilizzo dell’unità, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione.

Per calcolare l’imponibile del **contratto di leasing** va considerata la **quota di settimane navigate fuori** dalle acque comunitarie, rispetto al totale delle settimane navigate. Per individuare queste ultime fanno fede il **giornale di bordo** tenuto dal comandante della nave, oppure un registro vidimato attestante le ore di moto.

La dichiarazione di utilizzo al di fuori dell’Unione europea è fornita dall’**utilizzatore, a partire dal 14 agosto 2021**, mediante una **comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate** ([provvedimento Prot. n. 151377/2021 del 15 giugno 2021](#)).

La trasmissione può avvenire direttamente per i soggetti abilitati oppure **tramite gli intermediari**.

Il **dichiarante (utilizzatore)** deve indicare:

1. il **proprio codice fiscale nel frontespizio** ed
2. i **dati del prestatore e del servizio nel quadro A**:

- nel rigo A1 va indicato il **codice fiscale del prestatore del servizio**.
- nel rigo A2, va indicato:
 - **codice dell'eventuale Paese estero di iscrizione, il numero di iscrizione** (per i paesi esteri si fa riferimento all'*official number* di registrazione nel Registro di bandiera) e il **nome (qualora presente) dell'imbarcazione** per la quale si attesta la percentuale di effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione Europea;
 - la **data di inizio e di fine del contratto** avente ad oggetto i servizi di locazione;
 - la percentuale di utilizzo nel territorio Ue (presenta oppure effettiva). Non può essere indicata una percentuale pari al 100% (in tal caso, la dichiarazione non va presentata).

Gli **estremi del protocollo telematico di ricezione** e i **dati della dichiarazione** sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta, nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate **sia al soggetto dichiarante** che, per la parte dei dati ad esso riferiti, **al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente** (prestatore).

Gli **estremi del protocollo telematico di ricezione** della dichiarazione sono **riportati nella fattura emessa** dal prestatore riferita all'operazione di cui all'[articoli 7-sexies D.P.R. 633/1972](#).

Per la compilazione della fattura elettronica di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#), la **natura operazione è N2.1** ed il protocollo è riportato nel blocco 2.2.1.16, valorizzando:

- il campo 2.2.1.16.1 con la voce "**NAUTICA**" e
- il campo 2.2.1.16.2 con il **numero del protocollo di ricezione** della dichiarazione trasmessa a sistema e consultabile nella propria area riservata.

Nel caso di **richiedenti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia**, è possibile trasmettere la comunicazione inviando **copia scansionata del modello di dichiarazione**, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara (Cop) all'indirizzo cop.pescara@agenziaentrate.it specificando obbligatoriamente nell'oggetto del messaggio **DICHIARAZIONE "NAUTICA" ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021** ([risoluzione 54/E/2021](#)).

Il Cop comunicherà – allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione – il **numero di protocollo** di ricezione di quest'ultima. Conseguentemente, una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento) deve essere inviata, a cura del dichiarante, anche al **cedente/prestatore, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal COP**.